



alle associazioni

Verso l'armonizzazione delle normative di settore Il valore aggiunto fornito dai criteri prestazionali



› a cura di **Sandro Marinelli**
Ingegnere, Presidente Associazione M.A.I.A.

*A dispetto di tutti i soggetti "conservatori" e scettici che, ancor oggi, stanno tentando di ostacolare l'inevitabile processo di armonizzazione tra le varie normative di settore che esistono nei vari paesi europei e non solo, va segnalato che ormai i **progetti di norma** messi in campo stanno portando al rapido superamento del pregresso immobilismo normativo che, per decenni, ha alimentato anche ipocrite regole di violazione sistematica della stessa normativa vigente, consentendo, di fatto, una **concorrenza sleale** tra operatori del settore.*

*Limitando l'analisi al solo settore della manutenzione dei presidi antincendio, si è mosso in moto un meccanismo di revisione della normativa vigente, adottando criteri "**prestazionali**" e non più "prescrittivi", questi ultimi alimentati e ispirati da finalità più commerciali che tecniche, e consentendo alla normativa stessa di assumere un significato esclusivamente tecnico, eliminando residui di condizionamenti commerciali che hanno minato la credibilità delle normative stesse.*



L'esempio degli estintori portatili a polvere

Passando ad esempi concreti, che non saranno certamente sfuggiti agli operatori più attenti ed i cui effetti si sono già concretizzati in alcuni provvedimenti normativi, emessi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, basterebbe citare il caso, tutto italiano, della ingiustificata diffusione e del pericoloso utilizzo degli **estintori portatili a polvere in "ambienti chiusi con presenza di persone"**.

Orbene, negli altri paesi europei, ormai da molti anni, l'utilizzo degli estintori portatili a polvere è stato bandito per l'accertato ed indiscusso motivo che la polvere, erogata per estinguere un principio d'incendio, può creare seri problemi di tossicità e di visibilità per le persone che si dovessero trovare a respirarla, oltre che ai danni incalcolabili per le "cose" interessate (computer, apparecchiature elettroniche, ecc.): persino l'Associazione Europea "Eurofeu" in un documento ufficiale di alcuni anni fa, sconsigliava vivamente l'utilizzo degli estintori a polvere negli ambienti chiusi. ➔



In Italia, al contrario, si è sempre fatto largo uso di estintori a polvere persino in ambienti, nei quali la normativa vigente, ne vietava esplicitamente l'utilizzo, come nel caso dei mezzi di trasporto pubblico e dei bus turistici che, in virtù di un Decreto Ministeriale del Ministero dei Trasporti emanato nel lontano 1977, avrebbero dovuto utilizzare esclusivamente estintori a base d'acqua o ad anidride carbonica: tuttavia, il mercato, fidando sulla scarsità dei controlli e delle sanzioni erogate, ha sempre operato in dispregio dei più elementari criteri di buon senso ingegneristico, sfidando persino l'applicazione delle normative vigenti.

Finalmente, con il **D.M. 18 ottobre 2019**, il Ministero dell'Interno ha emanato un provvedimento di modifica del Codice di Prevenzione Incendi, di cui al D.M. 3 agosto 2015, con il quale, al Capitolo S6, al punto S.6.6.2 Progettazione, ha inserito una nota che cita testualmente *"L'impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un'improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l'orientamento degli occupanti durante l'esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti"*: in altre parole, il legislatore italiano ha recepito formalmente ed ufficialmente quanto già emerso a livello europeo sull'utilizzo di determinate apparecchiature di estinzione degli incendi in ambienti chiusi.

Rimanendo in tema di estintori portatili a polvere,

la **Revisione della Norma UNI9994/1** sulla manutenzione di tali tipologie di apparecchiature, in corso di ultimazione, introduce **criteri prestazionali** delle apparecchiature, eliminando, ad esempio, il vincolo "prescrittivo" del cambio di alcuni componenti (estinguente, valvole, ecc.) a scadenze prefissate, privilegiando le **ispezioni** per la verifica della funzionalità e dell'efficienza delle apparecchiature stesse.

I risvolti pratici

L'esempio specifico riportato vuole semplicemente costituire uno dei tanti risvolti pratici che, il processo normativo di integrazione e di armonizzazione con gli altri paesi europei, sta apportando alla normativa italiana che, ispirata ormai da criteri "prestazionali" e non più "prescrittivi", sta decisamente accelerando la **revisione e l'adeguamento della normativa** stessa agli standards europei.

Ovviamente, l'Associazione M.A.I.A., ben consapevole dell'importanza di seguire da vicino questo inarrestabile cambiamento del settore normativo, relativo al mondo dell'antincendio, sta portando, con la partecipazione dei propri rappresentanti, il suo contributo in tutte le sedi ed i tavoli di lavoro ove vengono elaborate, discusse ed approvate le proposte di revisione normativa riguardanti il mondo della manutenzione dei presidi antincendio, ispirata dal principio che ogni tipo di cambiamento va discusso, elaborato e gestito ancor prima che venga emanato. ■



ASSOCIAZIONE M.A.I.A.

VIA GIAN BATTISTA VICO, 29
20010 CORNAREDO (MI)
WWW.ASSOCIAZIONEMAIA.ORG

SEGRETERIA AREA FORMAZIONE:
CELL 333 6429354 •FAX 059 83.95.569
FORMAZIONE@ASSOCIAZIONEMAIA.ORG

SEGRETERIA AREA AMMINISTRAZIONE:
TEL +39 02 93.56.30.62 •FAX +39 02 93.56.26.17
SEGRETERIA@ASSOCIAZIONEMAIA.ORG